



COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 336 del 21-11-2013

<i>Oggetto:</i>	APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DI FABBISOGNO DI PERSONALE 2013-2015
-----------------	------------------------------------------------------------------------------

L'anno **duemilatredici**, addì **ventuno**, alle ore **19:45** del mese di **novembre**, nella sala delle adunanze della Sede Comunale suddetta, in seguito a regolare comunicazione, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone dei signori:

Cannata Giuseppe	SINDACO	P
ZAPPULLA SEBASTIANO	VICE SINDACO	A
PALMERI ARCANGELA	ASSESSORE ANZIANO	P
SBONA SALVATORE	ASSESSORE	P
CARUSO MIRKO	ASSESSORE	A

Risultano presenti n. **3** e assenti n. **2**.

Assume la presidenza il SINDACO **Cannata Giuseppe** che assistito dal SEGRETARIO GENERALE del Comune **Dott. CESARIO FEDERICO** dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Ai sensi dell'articolo 151, comma 1 del D.L.vo del 18/08/2000, n°267 si attesta la copertura finanziaria della spesa.

IMPEGNO N.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to *****

Data *****

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

La Vice Responsabile del I^a settore, Dott.ssa Maria Gianino, avanza alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione, avente oggetto:

APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DI FABBISOGNO DI PERSONALE 2013-2015

PREMESSO:

- che la legge n. 449/1997 contempla la necessità, per le amministrazioni pubbliche, di programmare le proprie politiche di assunzione di personale, adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa, in particolare, per le nuove assunzioni, realizzabili, se possibile, mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili, compatibilmente con gli obiettivi della programmazione e con i processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;
- che, specificatamente, l'art. 39 comma 1, della Legge 27/12/1997, n. 449 stabilisce che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999;
- che l'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", dispone testualmente "... le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale, deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni ...";
- che l'art. 19 comma 8 della legge 28/12/2001 n° 448 stabilisce che a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile hanno l'obbligo di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale degli enti locali siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- che l'art. 6 del Decreto legislativo 30/03/2001, n. 165 nonché gli artt. 89 e 91 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, impongono l'obbligo, da parte della Giunta Comunale, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, la necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio e avendo come obiettivo la riduzione programmata della spesa di personale;

CONSIDERATO che l'art. 77 bis Decreto Legislativo n.112/2008 così come modificato dall'art. 31 L.183/2011; dall'art. 4 ter L. 44/2012, prevede *"in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno:divieto di assunzione a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale ... anche con contratti di servizio elusivi (art. 7 D. Lgs. n. 149/2011);*

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 557 della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge finanziaria per il 2007) come sostituito dall'art. 14 comma 7, del D.L. n. 78 del 31/05/2010 convertito nella Legge 122/2010 prevede che *"gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale con azioni da modulare nell'ambito*

della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- e) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 557-ter della L. 296/2006 dispone "in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76 comma 4, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: "..... divieto agli enti di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";

.RICHIAMATE le deliberazioni :

- di Giunta Municipale n. 94 in data 08/02/2000 e successive delibere di modifica, con la quale è stato adottato, nel rispetto dei criteri generali sull'ordinamento, di cui alla delibera consiliare n. 54 in data 27/09/1999, il Regolamento comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- di Giunta Municipale n. 261 dell'01/04/2000 e successive delibere di modifica G.M. n. 451 del 13/07/2000, n. 255 del 27/03/2001, n. 715 del 30/10/2001, n. 387 del 12/09/2002, n. 428 del 29/07/2003, n. 70 del 17/02/2004, n. 84 del 28/02/2005, n. 779 del 30/12/2005, n. 197 del 30/03/2006, n. 303 del 29/06/2009, n. 376 del 15/06/2010 e n. 298 del 02/05/2011, con la quale l'A.C. ha provveduto all'approvazione della Dotazione Organica dell'Ente;
- di Giunta Municipale n. 517 del 21/09/2011 con la quale sono state apportate talune ulteriori modifiche alla Dotazione Organica per stabilizzare il personale precario secondo le disposizioni della legge reg. 21/2003, eliminandosi tutte le posizioni di collaborazioni intermedie previste in Dotazione Organica e consentire l'accesso regolare per i nuovi dipendenti immessi tutti in ruolo esecutivi – categ. A e B;
- di Giunta Municipale n. 181 del 14/03/2012 con la quale si è proceduto alla rideterminazione della dotazione organica del personale dipendente di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Dlgs. 267/00 e dall'art. 2, comma 1, del Dlgs. 165/2001 e s.m.i.;
- di Giunta Municipale nn. 180 del 27/06/2013 e 203 del 09/07/2013 con le quali sono state adottate modifiche all'organigramma di cui alla Dotazione Organica approvata, al fine di accrescere la qualità dei servizi attraverso l'efficiente impiego delle risorse umane e l'ottimizzazione dei processi.

VISTO l'art. 76, comma 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come riformulato dall'art. 14, comma 9, D.L. 78/2010; dall'art. 20, comma 9, D.L. 98/2011; dall'art. 4, comma 103, lett. a) L. 183/2011; dall'art. 28, comma 11 quater D.L. 201/2011; dall'art. 4, comma 103, L. 183/2011 e dall'art. 4-ter, comma 10, L. 44/2012 a norma del quale: "E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale... I restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50%;

le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente commaAi fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica totale o di controllo.... Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35% delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40% e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'art. 21, comma 3, lett. b), L. 42/2009; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale”.

CONSIDERATO, infine, che l'art 36 del Decreto Legislativo n. 165/2001, così come riformulato dall'articolo 49 della Legge n. 133/2008, stabilisce il principio generale che le pubbliche amministrazioni, per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario, assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, seguendo le procedure di reclutamento previste dall'art. 35 del medesimo Decreto;

DATO atto che il nuovo riassetto organizzativo di cui alla D.O. vigente è finalizzato a superare ogni frammentazione dei Settori, attraverso un modello organizzativo ed organico atto a garantire integrazione, coordinamento, omogeneità di competenze, nonché a perseguire la funzionalità e l'efficienza gestionale delle strutture, salvo e sempre nel rispetto della normativa vigente in materia di spese di personale e delle nuove assunzioni stabilite nel pubblico impiego;

DATO ATTO, che è necessario procedere ad adottare il programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2013/2015;

CHE tale adempimento, da intendersi come necessario per l'eventuale assunzione di nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette, deve tendere all'ottimale distribuzione delle risorse umane, anche attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale;

ACCERTATO che l'assunzione di personale a tempo indeterminato è vincolata al rispetto delle prescrizioni stabilite dalla normativa vigente in materia, ovvero :

- a) alla rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente ai sensi dell'art.6, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001;
- b) alla ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell' art. 33 comma 2, del D. Lgs.vo 165/2001, così come modificato dalla legge di stabilità per il 2012 (art. 16, comma 1 della Legge 12 novembre 2011, n. 183);
- c) al rispetto del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 50%, determinata secondo le indicazioni di cui alla deliberazione della Corte dei Conti sezioni Riunite in sede di controllo n. 27/2011;
- d) alla riduzione della spese di personale rispetto all'anno precedente ai sensi dell'art. 1, comma 557 ter, della legge n. 296/2006;
- e) al rispetto del patto di stabilità interno;
- f) all'approvazione del Piano della performance ai sensi dell'art 10, comma 5, del d. l.gs. 150/2009;
- g) all'approvazione del Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità ai sensi dell'art. 48, comma 1, del d. l.gs. n. 198/2006:

VISTO che è in corso di approvazione il Bilancio di previsione dell'anno 2013 e pluriennale 2013/2015;

RICHIAMATA la nota trasmessa dal Responsabile del Servizio Finanziario in data 16/05/2013 prot. n. 9186 al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con la quale è stata inviato il prospetto di Certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di
COMUNE DI MELILLI - Copia di DELIBERA DI GIUNTA n. 336 del 21-11-2013

stabilità interno per l'anno 2012;

VISTA l'attestazione a firma del Responsabile del Servizio Finanziario del 20/11/2013 in ordine alla rilevazione del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente per l'anno 2012 e per il corrente anno, che risulta in entrambi i periodi inferiore alla percentuale del 50% ovvero nei limiti stabiliti dall'art.76, comma 7, del d.l. 112/2008, come modificato dal d.l. 78 convertito in legge 122/2010;

CONSIDERATO che questo Ente:

- non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie;
- ha rispettato il patto di stabilità previsto per l'anno 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012;
- ha rispettato per l'anno 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 le disposizioni di riduzione progressiva delle spese di personale, in valore assoluto, rispetto all'anno precedente ai sensi dell'art. 1, comma 557-ter della legge n. 296/2006;
- prevede il rispetto delle suddette disposizioni inerenti il patto di stabilità e la riduzione delle spese di personale di cui all'art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006, come riformulato di recente dall'art. 14, comma 7 del D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, anche per il corrente anno;
- rileva che negli strumenti di programmazione economica-finanziaria dell'Ente l'incidenza delle spese di personale è inferiore al 35% delle spese correnti;
- che a decorrere dall'anno 2011, per il calcolo delle assunzioni in relazione alle cessazioni avvenute nell'anno 2010 e successivi, si terrà conto del disposto dell'art. 9, comma 2-bis del suddetto decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, ove viene previsto che l'ammontare complessivo delle risorse destinato annualmente al trattamento accessorio del personale viene automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, come evidenziato nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica U.P.P.A. 0011786 p-4.17.1.7.4 del 22/02/2011;

RITENUTO, in atto, nell'ambito del quadro in precedenza delineato e dei vincoli imposti dalle norme di finanza pubblica, che si possa procedere alla copertura di posti vacanti di D.O. in relazione alle prioritarie esigenze funzionali dell'Ente, nei limiti della spesa corrispondente alle cessazioni degli anni precedenti di cui al prospetto contabile allegato;

VISTO l'art. 6, comma 4 bis, del D. Lgs 165/2001 il quale prevede che *"// documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti"*;

SENTITO il Sindaco;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Municipale n. 626 del 29/12/2012 avente ad oggetto: "Atto di indirizzo per procedere ad una ricognizione del fabbisogno del personale finalizzata al potenziamento dell'organico del corpo di Polizia Municipale" con la quale è stata demandata ai Responsabili di Settore competenti la verifica del reale fabbisogno di personale nonché delle condizioni necessarie e consequenziali per l'approvazione della Programmazione Triennale del Fabbisogno di personale 2013/2015 – annualità 2013;

RICHIAMATE le diverse note a firma del Responsabile del III Settore – Comando di Polizia Municipale, nelle quali il Comandante fa costantemente rilevare la carenza di risorse umane assegnate al settore e la difficoltà di provvedere ad assicurare i servizi di Polizia Municipale nell'ambito dell'intero

territorio comunale di Melilli centro e delle frazioni di Villasmundo e di Città Giardino;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale ritiene necessario procedere alla copertura, a mezzo assunzione a tempo indeterminato, di n. 1 posto vacante di D.O. di Agente di Polizia Municipale, con rapporto di lavoro part. time per n. 20 (venti) ore settimanali – categoria giuridica ed economica C-C1;

RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario, per le motivazioni sopraesposte, procedere ad approvare una nuova programmazione del fabbisogno di personale relativa al triennio 2013/2015, come di seguito:

ANNO 2013:

a) assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Agente di Polizia Municipale, con rapporto di lavoro part. time per n. 20 (venti) ore settimanali – categoria giuridica ed economica C1;

ANNO 2014 :

nessuna assunzione;

ANNO 2015:

nessuna assunzione;

VISTO che l'assunzione di n. 1 unità di personale a tempo indeterminato, così come sopra prevista per l'anno 2013, comporta una spesa complessiva annua lorda di personale pari ad € 18.479,21;

RICHIAMATO il primo comma dell'art. 35 del Decreto Lgs. 165/2001 e s.m.i., il quale prevede espressamente che "l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

a) tramite procedure selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo,

CONSIDERATO che il termine ultimo previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per il corrente anno nonché la tempistica che le vigenti disposizioni impongono alle procedura concorsuali, rendono estremamente difficile riuscire a concludere il procedimento assunzionale nello stesso anno in cui le stesse assunzioni vengono programmate;

CONSIDERATO, altresì, che le nuove assunzioni, se previste per un anno ed effettuate nell'anno successivo determinerebbero una spesa per il personale inevitabilmente superiore a quella dell'anno precedente, atteso che in quest'ultimo non verrebbe conteggiata la spesa per le nuove assunzioni, con conseguente violazione di uno dei limiti imposti dalla vigente normativa;

VISTO che la Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Basilicata con deliberazione n. 2/2012/PAR in merito alla prospettata problematica così si è espressa "*qualora vengano programmate nuove assunzioni in un determinato esercizio nel rispetto dei limiti e della disciplina dettati dal legislatore e siano avviate le relative procedure, appare coerente con il quadro legislativo consentire all'ente di portare a conclusione l'iter anche se le assunzioni dovessero essere concretamente effettuate nell'anno successivo con effetto prenotativo nello stesso anno sulle stesse somme ai soli fini del disposto di cui all'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, senza che ciò comporti una prenotazione di impegno in senso contabile*". Ne consegue che quando e se nell'anno successivo le assunzioni verranno concretamente effettuate con impegno delle relative sospese, si dovrà tener conto, ai fini del raffronto con le spese dell'anno precedente ai sensi del predetto comma 557, delle spese che seppur non impegnate risultano prenotate nel precedente esercizio;

VERIFICATA, la sostenibilità della spesa discendente dalla suddetta programmazione in relazione ai limiti finanziari imposti di cui all'art. 4-ter, comma 10, del D.L. n. 16/2012, convertito con Legge n. 44/2012,

che fissa il limite delle assunzioni a tempo indeterminato in misura percentuale della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno 2012 e di quella degli anni precedenti, come rilevasi dall'orientamento giurisprudenziale consolidato, non avendo questo Ente utilizzato gli stanziamenti inerenti il personale cessato e non sostituito dall'anno 2011, giuste deliberazione Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 46/2011; deliberazione Corte dei Conti regione Veneto n. 488/2012; parere Corte dei Conti Lombardia n. 18/2013; Corte dei Conti Sezioni Riunite n. 11/CONTR/12;

CONSIDERATA, infine, la necessità di prevedere, altresì, che il presente programma triennale ed il piano annuale delle assunzioni possa essere rivisto e modificato al fine di prevedere in modo adeguato, attraverso l'indizione di procedure pubbliche necessarie per la copertura dei posti vacanti di dotazione organica, una gestione dinamica delle risorse umane, in relazione agli effettivi bisogni, che tenga conto delle risorse finanziarie disponibili, della scala di priorità degli obiettivi programmati, nel rispetto comunque delle disposizioni normative di settore ed in relazione all'obbligo di riduzione delle spese di personale;

PRESO ATTO dell'obbligo di informativa del presente provvedimento alle OO.SS. di categoria ai sensi all'art. 7 del CCNL del 01/04/1999;



COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

VISTO il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione contabile in data 21/11/2013 ai sensi del comma 8, art. 19 della Legge 448/2001.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Economico Finanziario;

PROPONE

All'Onorevole Giunta Municipale

PER I MOTIVI di cui in premessa, qui per intero richiamati,

1. di approvare il nuovo programma triennale **2013-2015** del fabbisogno del personale, come di seguito riportato;

ANNO 2013:

a) assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Agente di Polizia Municipale, con rapporto di lavoro part. time per n. 20 (venti) ore settimanali – categoria giuridica ed economica C-C1;

ANNO 2014 :

nessuna assunzione;

ANNO 2015:

nessuna assunzione;

2. di dare atto che la relativa spesa trova copertura finanziaria nell'intervento relativo alle spese del personale della funzione e servizio del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015, in corso di approvazione;

3. di dare atto, altresì, che la programmazione di cui al presente provvedimento risulta coerente con gli obiettivi di contenimento della spesa di cui all'art. 1, comma 557, della legge n.296/2006, giusto parere n. 2/2012/PAR -Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Basilicata sopraccitato, così come modificato e integrato dal d.l. n. 78 del 31.05.2010. convertito in legge n. 122/2010 nonché con i limiti imposti dalla normativa vigente e con i limiti di spesa fissati dall'art. 9, comma 28 del d.l. 31.05.2010 n. 78 convertito con modificazioni con la legge n. 122 del 30.07.2010;

4. di demandare al Dirigente del Servizio Personale l'adozione dei provvedimenti conseguenti e necessari a dare piena e integrale attuazione al presente provvedimento;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 11, comma 1 dei d.lgs. n. 150 del 07/10/2009;

6. di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento normativo ed organizzativo relativamente al triennio in considerazione;

7. di trasmettere il presente provvedimento alle Organizzazioni sindacali ed alle RSU ai fini della informativa di cui all'art. 7 del CCNL del 01/04/1999;

8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto:
“APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNO DI PAERSONALE 2013 - 2015”.

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'adozione di siffatto provvedimento;

RITENUTO di fare propria la proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione;

ACQUISITI i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.;

VISTA la L.R. n. 48/91 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. n. 267/00;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;

VISTE le LL.RR. n. 44/91 e n. 23/97;

CON VOTI favorevoli, unanimi, espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione di cui in premessa, che viene inserita nel presente provvedimento come parte integrante e costitutiva del medesimo;

DI APPROVARE il nuovo programma triennale **2013-2015** del fabbisogno del personale, come di seguito riportato:

ANNO 2013:

a) assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Agente di Polizia Municipale, con rapporto di lavoro part. time per n. 20 (venti) ore settimanali – categoria giuridica ed economica C-C1;

ANNO 2014 :

nessuna assunzione;

ANNO 2015:

nessuna assunzione;

DI DARE ATTO che la relativa spesa trova copertura finanziaria nell'intervento relativo alle spese del personale della funzione e servizio del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015, in corso di approvazione;

DI DARE ATTO, altresì, che sul presente programma è stato espresso parere dell'organo di revisione contabile, come previsto dall'art. 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448;

DI DISPORRE che all'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Agente di Polizia Municipale, con rapporto di lavoro part. time per n. 20 (venti) ore settimanali – categoria giuridica ed economica C-C1, si provveda a seguito scorrimento della graduatoria approvata con la Determina sindacale n. 65 del 21/10/2011 avente ad oggetto: “Approvazione graduatoria e nomina vincitori della selezione pubblica per titoli ed esami per n. 2 posti di Agente di P.M. III Settore – Cat. C part – time, 20 ore settimanali”;

DI DEMANDARE al Dirigente del Servizio Personale l'adozione dei provvedimenti conseguenti e necessari a dare piena e integrale attuazione al presente provvedimento;

DI DARE atto che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 11, comma 1 dei d.lgs. n. 150 del 07/10/2009;

DI RISERVARSI la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento normativo ed organizzativo relativamente al triennio in considerazione;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alle Organizzazioni sindacali ed alle RSU ai fini della informativa di cui all'art. 7 del CCNL del 01/04/1999;

INOLTRE, con voti favorevoli, unanimi, espressi nelle forme di Legge;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91.

Sottoscritto

IL SINDACO

F.to Cannata Giuseppe

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Dott.ssa PALMERI ARCANGELA

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. CESARIO FEDERICO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale;

- **VISTI** gli atti d'ufficio;
- **VISTO** lo statuto comunale;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*),
(Reg. Pub. N. 2684)

Melilli, li 06-01-2014

IL MESSO COMUNALE

F.to

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. CESARIO FEDERICO

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 20-12-2013 al 04-01-2014;
e che la stessa è **divenuta esecutiva il 31-12-2013** in quanto è stata dichiarata immediatamente esecutiva

Melilli, li 01-01-2014

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. CESARIO FEDERICO